

REGOLAMENTO (CEE) N. 881/89 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 1989
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
 visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
 considerando che il regolamento (CEE) n. 653/89 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto;
 considerando che, per i carciofi originari dell'Egitto, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1; del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 653/89 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1989.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 36.